

REGIONE LOMBARDIA

**DECRETO DIRIGENZIALE
10 dicembre 2021, n. 17158**

Regolamentazione dei corsi di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi - recepimento dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rep. atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019.

IL DIRIGENTE DELLA UO ACCREDITAMENTI, REGOLE E CONTROLLI

Vista la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007" Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" ed in particolare l'art. 10 "Sistema di certificazione" e l'art. 18 "Formazione abilitante";

Richiamati:

- la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che abroga la Direttiva 2009/40/CE e che introduce nuovi criteri di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

- il d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, recante il "Nuovo codice della strada" ed in particolare l'art. 80;

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" ed in particolare, l'art. 240, comma 1 lett. h), il quale prevede che tra i requisiti personali e professionali del responsabile tecnico dei controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vi sia il superamento di un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti;

- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 19 maggio 2017, che dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE sopra citata e prevede, all'articolo 13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella Seduta del 12 giugno 2003, per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

Visto il decreto regionale n. 5350 del 28 maggio 2009 "indicazioni regionali per percorsi formativi di responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore" che aveva recepito l'Accordo del 2003;

Visto l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214;

Tenuto conto che con il richiamato Accordo del 17 aprile 2019:

- sono stati definiti i criteri di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ed è stata demandata alle Regioni e alle Province Autonome l'organizzazione dei relativi corsi di formazione, attraverso gli enti di formazione accreditati;

- sono definiti all'art. 3 del predetto Accordo e relativi allegati i contenuti e le durate di tali corsi di formazione, distinti in Modulo A, Modulo B e Modulo C;

Atteso che la disciplina previgente dettata dal succitato Accordo della Conferenza Stato-Regioni, per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, del 12 giugno 2003 e la normativa adottata per il suo recepimento, risultano abrogati in conseguenza delle disposizioni inserite nell'Accordo del 17 aprile 2019;

Atteso che a seguito di continui solleciti da parte della Commissione interregionale Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, è in corso di definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il provvedimento in cui saranno fornite le linee guida per l'espletamento degli esami di abilitazione degli ispettori che saranno svolti presso le Direzioni Generali Territoriali;

Ritenuto pertanto di recepire l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214;

Valutata conseguentemente la necessità di rispondere alla domanda del territorio lombardo e di procedere, in attesa delle Linee Guida Ministeriali per l'espletamento degli esami, alla regolamentazione dei percorsi formativi per ispettori dei centri di controllo e approvare i seguenti documenti:

- standard formativo Modulo A (Allegato A),
- standard formativo Modulo B (Allegato 2)
- standard formativo Modulo C (Allegato 3),

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che tali percorsi formativi possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;

Vista la legge regionale n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura

Decreta:

- 1) di recepire l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214;
- 2) di approvare i seguenti documenti

- standard formativo Modulo A (Allegato A),
- standard formativo Modulo B (Allegato 2)
- standard formativo Modulo C (Allegato 3),

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 3) di revocare il decreto regionale n. 5350 del 28 maggio 2009 "indicazioni regionali per percorsi formativi di responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore" di cui all'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2003";
- 4) di stabilire che tali percorsi possono essere erogati esclusivamente da enti accreditati all'Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi;
- 5) di procedere all'aggiornamento dell'offerta formativa sul sistema informativo regionale per permettere il caricamento dei corsi da parte degli enti accreditati alla formazione;
- 6) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Istruzione Formazione Lavoro.
- 7) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

Il Dirigente: ROSA CASTRIOTTA

Allegato 1

STANDARD FORMATIVO MODULO A

"Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214 - MODULO A - TEORICO"

SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione, di cui al presente decreto, i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata", ed in particolare le parti terza "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative".

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni
- In alternativa, possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di liceo scientifico;
 - diploma quinquennale rilasciato da Istituto tecnico - Settore tecnologico;
 - diploma quinquennale di maturità rilasciato da Istituto professionale di Stato del settore Industria/ artigianato - Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
 - diploma quadriennale di Istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, di "Tecnico riparatore di veicoli a motore";
 - altro titolo dichiarato equipollente nei modi di legge.
 - Documentazione attestante esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali. L'esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione fra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:
 - a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
 - b) centri di controllo;
 - c) aziende costruttrici di veicoli o loro impiantistica;
 - d) Università o Istituti scolastici superiori.

La durata minima temporale del periodo d'esperienza, deve essere complessivamente di tre anni. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dall'azienda o dall'Ente abilitato ad operare per le tematiche di cui sopra, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione professionale all'interno della Comunità Europea agevolando la libera circolazione delle persone, può essere richiesta la sola traduzione asseverata, qualora l'Ente accreditato sia in grado di esprimere un giudizio sul livello del titolo di studio.

Tutti i requisiti devono essere presentati e verificati dall'ente di formazione prima dell'inizio della frequenza del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe.

Per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

Ulteriori requisiti:

I cittadini extracomunitari, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, possono accedere al corso qualora siano cittadini di uno Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; devono disporre inoltre di regolare permesso di soggiorno, valido per l'intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

MODULO A

MATERIA	ORE
MODULO A1 TECNOLOGIA DEI VEICOLI CIRCOLANTI	
Principi della dinamica, principali grandezze fisiche e unità di misura in meccanica, sistemi di riferimento, forze interessate, moti dei corpi sotto sistemi di forze, lavoro ed energia, misure meccaniche, cinematica e dinamica ruota terreno, aderenza durante il moto, tecnologia dei veicoli a motore, tecnica motoristica, meccanica del pneumatico, modelli di handling, sistemi di frenatura, di sospensione, di trasmissione del moto, componentistica, dispositivi ed impianti principali, dinamica dei veicoli terrestri, avviamento e marcia, frenatura, effetti e interazioni con pneumatici, freni e sospensioni.	54
MODULO A2 MATERIALI E PROPULSIONE DEI VEICOLI	
Principi di fisica tecnica, motori a combustione interna, costituzione e funzionamento, tipologie di propulsori, motori ibridi, curve di potenza e di coppia, rendimenti, cicli termodinamici, materiali e lavorazione dei materiali relativi ai veicoli stradali, tecnologia meccanica, materiali e loro caratteristiche, comportamento meccanico dei materiali, costruzioni di auto e motoveicoli.	26
MODULO A3 CARATTERISTICHE ACCESSORIE DEI VEICOLI	
Cenni di elettronica, diodi, transistor, dispositivi fotosensibili, circuiti integrati, integrati digitali, logiche digitali, numerazione decimale e binaria, rappresentazione esadecimale, digitalizzazione di grandezze, memorie fisiche, struttura del microcomputer, memorizzazione dei dati, dati dell'iniezione, parametri, mappatura, riprogrammazione. Impianti elettrici, macchine elettriche, misure elettriche. Componenti elettronici del veicolo: sistemi di assistenza al conducente, serbatoi a carbone attivo, controllo pressione pneumatici, sistema aria secondaria, keyless go, struttura airbags, bobina accensione, cruise control adattivo, cambio corsia e angolo cieco, sensori pioggia e crepuscolare, fari adattivi. Applicazioni IT	40
TOTALE ORE	120

DURATA TOTALE DEL CORSO MODULO A: 120 ORE

TIROCINIO CURRICULARE:

Non previsto.

METODOLOGIA DIDATTICA:

Le Unità di risultati di apprendimento vanno realizzate attraverso attività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva.

VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI:

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento.

REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI:

Il corpo docente è costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE:

Ai fini dell'accesso alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento, è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

In caso di esito positivo della valutazione finale degli apprendimenti, viene rilasciato dal soggetto attuatore un attestato di frequenza con profitto.

L'attestato è compilato con l'evidenza dei seguenti aspetti:

- specificazione che l'attestato medesimo è relativo al "Corso di formazione per Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2019/ MODULO A - TEORICO";
- indicazione che l'Attestazione è valida ai fini dell'accesso al Modulo B teorico-pratico, previsto al punto 1 art. 3 dell'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214";

STANDARD FORMATIVO MODULO B

"Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214 - MODULO B TEORICO-PRATICO"

SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione, di cui al presente decreto, i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata", ed in particolare le parti terza "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative".

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni;
- In alternativa, possesso di uno dei seguenti titoli:

- Possesso di Attestato di frequenza con profitto, relativo al corso di formazione per "Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 - MODULO A - TEORICO".

In alternativa al suddetto Attestato, possesso di Laurea triennale in ingegneria meccanica o Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o laurea magistrale in ingegneria.

- Coloro che accedono al corso grazie al possesso di laurea in ingegneria, dovranno dimostrare di avere maturato esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali. L'esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione fra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:

- a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122
- b) centri di controllo
- c) aziende costruttrici di veicoli o loro impiantistica
- d) Università o Istituti scolastici superiori

La durata minima temporale dei periodi d'esperienza deve essere complessivamente di sei mesi. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, dall'azienda o dall'Ente abilitato ad operare per le tematiche di cui sopra, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione professionale all'interno della Comunità Europea agevolando la libera circolazione delle persone, può essere richiesta la sola traduzione asseverata, qualora l'Ente accreditato sia in grado di esprimere un giudizio sul livello del titolo di studio.

Tutti i requisiti devono essere presentati e verificati dall'ente di formazione prima dell'inizio della frequenza del percorso formativo. In nessun caso sono ammesse deroghe.

Per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

Ulteriori requisiti:

I cittadini extracomunitari, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, possono accedere al corso qualora siano cittadini di uno Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; devono disporre inoltre di regolare permesso di soggiorno, valido per l'intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

MODULO B

MATERIA	ORE
MODULO B1 TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	
a) Sistemi di frenatura b) Sterzo c) Campi visivi d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici e) Assi, ruote e pneumatici f) Telaio e carrozzeria g) Rumori ed emissioni h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali i) Sistemi IT di bordo	74
MODULO B2 METODI DI PROVA	
a) Ispezioni visive sul veicolo b) Valutazione delle carenze c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	70
MODULO B3 PROCEDURE AMMINISTRATIVE	
a) Sistemi di gestione della qualità (norme ISO) b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione c) Centri di controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio d) Centri di controllo: verifiche ispettive e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione	32
TOTALE ORE	176

DURATA TOTALE ORE CORSO MODULO B 176 --

TIROCINIO CURRICULARE:

Non previsto.

METODOLOGIA DIDATTICA:

Per i moduli B1 e B2: obbligo di esercitazioni pratiche, da svolgere presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, per una durata non superiore al 15% del monte ore complessivo.

Per il modulo B2: il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento, durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato.

VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI:

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento.

REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI:

Il corpo docente è costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE:

Ai fini dell'accesso alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento, è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

In caso di esito positivo della valutazione degli apprendimenti finale, viene rilasciato dal soggetto attuatore un attestato di frequenza con profitto.

L'attestato è compilato con l'evidenza dei seguenti aspetti:

- specificazione che l'attestato medesimo è relativo al "Corso di formazione per Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2019/ MODULO B - TEORICO-PRATICO",
- indicazione che l'Attestazione è valida ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione per i controlli tecnici, per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t."

Allegato 3

STANDARD FORMATIVO MODULO C

"Ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214 - MODULO C TEORICO-PRATICO"

SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione, di cui al presente decreto, i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative sono stabilite dal d.d.u.o n. 12453 del 20 dicembre 2012 "Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata", ed in particolare le parti terza "standard minimi dell'offerta regolamentata e abilitante" e quarta "procedure e adempimenti relativi alle attività formative".

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Titolo, alternativamente, di:

- Ispettore che ha sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 dell'Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017 n. 214, - adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 17 aprile 2019, relativo al modulo B;
- Ispettore qualificato ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 214 del 2017.

Ulteriori requisiti:

I cittadini extracomunitari, ai sensi dell'articolo 240, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, possono accedere al corso qualora siano cittadini di uno Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; devono disporre inoltre di regolare permesso di soggiorno, valido per l'intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

MODULO C

MATERIA	ORE
MODULO C1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	
a) Sistemi di frenatura misti b) Sterzo c) Campi visivi d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici e) Assi, ruote e pneumatici	20

f) Telaio e carrozzeria g) Rumori ed emissioni h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari i) Sistemi IT di bordo	
MODULO C2 METODI DI PROVA	
a) Ispezioni visive sul veicolo b) Valutazione delle carenze c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	30
TOTALE ORE	50

DURATA TOTALE ORE CORSO MODULO C 50 --

TIROCINIO CURRICULARE:

Non previsto.

METODOLOGIA DIDATTICA:

Il 20% delle ore del modulo C2 deve essere svolto in affiancamento, durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato.

VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI:

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultati di apprendimento.

REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI:

Il corpo docente è costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE:

Ai fini dell'accesso alla valutazione finale di verifica dell'apprendimento, è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

In caso di esito positivo della valutazione degli apprendimenti finale, viene rilasciato dal soggetto attuatore un attestato di frequenza con profitto.

L'attestato è compilato con l'evidenza dei seguenti aspetti:

- specificazione che l'attestato medesimo è relativo al "Corso di formazione per Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019/ MODULO C TEORICO - PRATICO";
- indicazione che "l'Attestazione è valida ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione per i controlli tecnici, per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t."